

Biotestamenti comunali? Una burla, ecco perché



Solitamente per «testamento biologico» si intende

il consenso o dissenso ad alcune terapie mediche, espresso prima che le stesse vengano poste in essere, nell'eventualità che la persona che redige tale «testamento biologico» si trovi in futuro in condizioni tali da non essere più in grado di dichiarare personalmente il proprio consenso o dissenso alle terapie suddette.

Da anni su questo tema nel nostro Paese si sta svolgendo un dibattito pubblico, sfociato nell'attuale percorso parlamentare della proposta di legge «Calabrò» sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, una forma di testamento biologico non vincolante per i medici. Tale testo di legge, approvato al Senato, è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, in sede di Commissione Affari Sociali. Se questa amministrazione comunale decidesse di approvare un «registro comunale di testamento biologico», avrebbe il dovere di spiegare ai cittadini:

A) che tale registro non ha alcuna validità giuridica

Non hanno alcuna validità giuridica. Se l'avessero, le amministrazioni dovrebbero renderli disponibili 24 ore su 24 e pensare a un sistema informatico per far sì che fossero accessibili da ogni ospedale italiano
Pubblichiamo la relazione della presidente di Scienza & Vita Perugia in occasione del dibattito al Consiglio comunale sull'istituzione del registro del testamento biologico

B) che ci sono grossi problemi di realizzazione a livello comunale
 C) tutte le spese che dovrebbe effettuare per attuare tale registro.

Perché non ha validità giuridica

1. In mancanza di una normativa nazionale che le regoli, nessun medico è tenuto a rispettare le dichiarazioni di un cittadino italiano sull'accettazione o meno di future terapie, anche se messe per iscritto e firmate davanti a un pubblico ufficiale, sia esso un notaio o un dipendente comunale. In altri termini, se non lo prevede una legge nazionale, il testamento biologico non esiste. L'amministrazione comunale, come è noto, non ha potere legislativo, e non può certamente sostituirsi al parlamento nazionale per stabilire forme e modalità per un particolare consenso informato - perché di questo si tratta, sia che si chiami testamento biologico che dichiarazioni anticipate di trattamento. Ed è ovvio che un consenso informato non può essere normato da una delibera del consiglio comunale.

2. Non esistendo una legge a riguardo, non è possibile nominare un «fiduciario» tramite una delibera del consiglio comunale, come invece prevedono alcune tipologie di testamento biologico approvate in altri comuni italiani. La figura del «fiduciario del testamento biologico», per la legge italiana, non esiste, ed inserirla per delibera in una modulistica apposita predisposta dall'amministrazione comunale non ha alcun significato: nessuno è tenuto a prendere in considerazione le dichiarazioni di un «fiduciario» nominato in questo modo. Una figura analoga, che secondo alcune interpretazioni potrebbe svolgere tale compito, potrebbe essere quella dell'amministratore di sostegno, per nominare il quale però è necessario rivolgersi ad un giudice tutelare che ritiene possibile utilizzare tale figura giuridica, e che deve comunque firmare un decreto ad hoc in cui è espressamente prevista la possibilità, per l'amministratore designato, di occuparsi della salute personale del suo assistito.

3. Un servizio come un registro dei testamenti biologici deve essere di tipo h24, cioè disponibile 24 ore su 24, se vero servizio vuole essere: chi redige il testamento biologico deve sempre essere in grado di modificare le sue volontà, e comunque tale registro deve essere disponibile per i medici curanti in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi giorno, festivi compresi, poiché, ovviamente, nessuno può prevedere il momento in cui può rendersi necessario consultarlo.

Problemi di realizzazione

4. Un servizio come il registro dei testamenti biologici deve essere disponibile sull'intero territorio nazionale: in caso di incidente o malattia improvvisa al di fuori del comune di residenza della persona che ha depositato il proprio testamento biologico, deve poter essere immediatamente accessibile da qualsiasi struttura sanitaria italiana, altrimenti il servizio non è fruibile.

5. Esiste poi un problema legato alla revoca, totale, o parziale, o la sostituzione del presunto «fiduciario»: che forma deve avere per avere una validità giuridica, anche volendo ragionare per assurdo, come se la delibera comunale avesse validità?

6. Bisogna chiarire cosa accade se chi ha redatto tale testamento poi cambia residenza e si trasferisce in un comune in cui lo stesso registro non è istituito, oppure lo è in modalità differenti. In altre parole, la difformità sul territorio di testamenti biologici, qualora fossero redatti a livello comunale, rende inapplicabile nei fatti anche quello che si vorrebbe introdurre forzatamente.

Giustificazione delle spese

7. Per realizzare i punti 3, 4 è necessario che l'amministrazione comunale predisponga un preventivo di spesa per il servizio h24, e una rete informatica accessibile sull'intero territorio nazionale. È poi necessario individuare all'interno dell'amministrazione il personale dedicato. L'Associazione che rappresento chiede che venga reso pubblico l'impegno di spesa dell'amministrazione comunale per istituire il registro del testamento biologico, compreso quello relativo al personale impiegato.

8. L'intera procedura deve essere compatibile con le richieste del Garante della Privacy.

In mancanza di una legge nazionale, oltretutto, si finirebbe per affidare l'ultima parola sulla efficacia degli atti redatti secondo la delibera ai giudici, con il rischio di pronunce tra loro del tutto divergenti in presenza dei medesimi fatti. L'Associazione Scienza & Vita di Perugia ritiene doveroso che questa amministrazione si impegni a offrire servizi effettivi, che rispondano ad esigenze reali e soprattutto che siano concretamente realizzabili sul territorio. In caso contrario, se cioè l'amministrazione comunale non fosse in grado di rispondere in modo soddisfacente alle obiezioni sopra enunciate, allora sarebbe doveroso rinunciare all'istituzione di tale registro, a meno di non dichiararne espressamente lo scopo che non è quello di offrire un servizio al cittadino, ma quello di pressione politica sul governo nazionale, al di fuori del rispetto del principio di legalità. È incredibile comunque anche solo ipotizzare che con una semplice delibera di consiglio comunale si possa affrontare una questione come le dichiarazioni anticipate di trattamento, sulla quale da molti mesi il Parlamento sta tentando di legiferare, e Parlamenti di tutto il mondo hanno riflettuto per anni: come si può anche solo immaginare che una questione estremamente delicata, che riguarda la vita e la morte dei cittadini possa essere regolata da un atto amministrativo di una amministrazione comunale?

Assuntina Morresi

derive

Radicali e atei all'attacco

Registro comunale del testamento biologico anche a Perugia? La richiesta arriva da Radicali e Unione degli atei agnostici razionalisti (Uaar) che nel novembre scorso hanno presentato una petizione al Consiglio comunale per chiedere l'istituzione di un pubblico registro per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat). Due le richieste, in realtà, una dei Radicali e una dell'Uaar, sostenute da alcune centinaia di firme. Lunedì prossimo il Consiglio comunale dovrà prendere una decisione e per farlo, su proposta del consigliere Udc Mauro Cozzari, ha scelto di allargare il dibattito alla cittadinanza indicando un "Consiglio grande" che si è tenuto lunedì scorso in una sala dei Notari ben poco affollata.

Oltre venti gli interventi di associazioni pro e contro l'istituzione del registro. Da una parte Radicali (tra gli altri Mina Welby che ha assistito a tutto il dibattito), l'associazione radicale Luca Coscioni, Civiltà laica, Unione atei agnostici razionalisti (Uaar) e alcuni cittadini firmatari della petizione. Dall'altra il Movimento per la Vita, l'associazione Scienza & Vita, il Forum delle famiglie, il Circolo La Pira, Identità Cristiana dell'Umbria e alcuni cittadini contrari alla proposta. Un dibattito segnato da accuse gratuite di integralismo e di mancanza di pietà rivolte a coloro che si sono espressi contro l'istituzione del registro. Il documento che pubblichiamo quasi integralmente in apertura di pagina è stato letto dal presidente di Scienza & Vita Perugia, Assuntina Morresi, editorialista di *Avvenire*.

Maria Rita Valli

rinvii

A Napoli il "registro" può attendere



Rimandata a marzo la discussione

sione al Consiglio comunale di Napoli sull'istituzione di un registro per il testamento biologico. La proposta di iniziativa consiliare era all'esame dell'assemblea convocata ieri, seduta poi rinviata insieme all'ordine del giorno, sopravanzato dalle scadenze del "piano casa" che occuperà il Consiglio comunale dal 24 al 26 febbraio con discussioni che già si annunciano effervescenti. Non così, per il momento, riguardo il testamento biologico, tema che non sembra appassionare politici e opinione pubblica. A chiedere l'istituzione del registro è stato il capogruppo di Rifondazione Comunista, Raffaele Carotenuto, con il collega Ciro Borriello e altri consiglieri, che hanno raccolto l'invito della Consulta napoletana per la laicità delle istituzioni ad uniformare Napoli ad altri Comuni già attrezzati con tale registro.

La proposta di deliberazione avanzata dai firmatari porta la data del 5 novembre scorso e un titolo esplicito: "Istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari: Testamento Biologico". Il testo ricalca quelli noti e già pronti in altre città. Il Comune registra ufficialmente le decisioni dei cittadini che, malati, non siano in grado di intendere e di volere: non accettando innanzitutto l'accanimento terapeutico e soprattutto consentendo il distacco delle macchine, se sono queste a mantenere in vita, o a sospendere l'alimentazione. Per i proponenti si tratta di evitare altri "casi Englaro" e il dolore e le polemiche che hanno accompagnato la morte di Eluana.

Valeria Chianese

in Parlamento

di Pierluigi Fomari



Le cure palliative in dirittura d'arrivo La Camera: via libera entro metà marzo

In arrivo entro la metà del prossimo mese la legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. «Penso che il testo possa avere il via libera definitivo entro i primi quindici giorni di marzo», ha detto ieri il presidente della commissione Affari sociali della Camera, Giuseppe Palumbo. Il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, intervenuto a conclusione della discussione generale in commissione, ha espresso il convincimento che «l'approvazione definitiva del provvedimento avverrà in tempi rapidi», in quanto le modifiche apportate dal Senato sono solo formali. L'articolo, già approvato il 16 settembre dello scorso anno a Montecitorio e licenziato il 27 gennaio da Palazzo Madama sempre all'unanimità, ora è in terza lettura alla Camera. «Le modifiche al testo - ha spiegato Fazio a margine dell'intervento in commissione - non sono modifiche di sostanza, sono per lo più formali e ininfluenti e servono per rendere più operativo il disegno di legge. Quindi mi auguro che sia approvato in tempi brevi». Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in commissione è stato fissato alle 12 di martedì, ma sia la maggioranza che l'opposizione hanno anticipato che non dovrebbero presentare ulteriori correttivi. Comunque martedì scorso la capogruppo del Pd in commissione, Livia Turco, ha respinto la proposta di Domenico Di Virgilio del Pdl di adottare la sede legislativa, che avrebbe consentito un'approvazione ancora più rapida evitando il passaggio in aula. «Tutti gli altri gruppi erano d'accordo - ha osservato Lucio Barani, capogruppo in commissione per il Pdl - non riesco a capire questa posizione del Pd, espressa dall'ex ministro della Salute. Il ritardo è di documento per tutti i malati e le loro famiglie che attendono questa legge da anni». Intanto nella medesima commissione di Montecitorio continua l'esame e la votazione degli emendamenti alla proposta di legge sul fine vita, già approvata il 26 marzo del 2009 al Senato. Ieri la commissione ha bocciato con 21 "no" ed 11 "sì" una proposta di modifica con prima firmataria la Turco che rendeva oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento (dat) la nutrizione artificiale, consentendone quindi anche il rifiuto.

La valutazione finale sarebbe spettata al medico curante in accordo con il fiduciario e i familiari, tenendo conto delle dat. La deputata del Pd ha polemicamente accusato il centrodestra di essere composto da «persone sorde» intenzionate ad approvare «una legge crudele». Bocciato anche, con 18 voti contrari e 9 favorevoli, l'emendamento di Eugenio Mazzarella del Pd e dei finiani Fabio Granata e Flavia Perina, che prevedeva la possibilità del rifiuto di alimentazione e idratazione nelle dat, rendendolo «impegnativo».

La deputata del Pd ha polemicamente accusato il centrodestra di essere composto da «persone sorde» intenzionate ad approvare «una legge crudele». Bocciato anche, con 18 voti contrari e 9 favorevoli, l'emendamento di Eugenio Mazzarella del Pd e dei finiani Fabio Granata e Flavia Perina, che prevedeva la possibilità del rifiuto di alimentazione e idratazione nelle dat, rendendolo «impegnativo».

La deputata del Pd ha polemicamente accusato il centrodestra di essere composto da «persone sorde» intenzionate ad approvare «una legge crudele». Bocciato anche, con 18 voti contrari e 9 favorevoli, l'emendamento di Eugenio Mazzarella del Pd e dei finiani Fabio Granata e Flavia Perina, che prevedeva la possibilità del rifiuto di alimentazione e idratazione nelle dat, rendendolo «impegnativo».

La questione

di Enrico Negrotti

Reni in dono, ma la legge non lo prevede



Donare un rene da vivi è possibile tra parenti stretti o tra coniugi, e la legge che in Italia regola il trapianto degli organi (91/99) non prevede che una persona possa scegliere di donare un proprio organo perché il Centro trapianti lo utilizzi per uno sconosciuto che ne ha bisogno. Ma tre casi di donatori «samaritani» si sono presentati in Italia negli scorsi mesi (due in Lombardia e uno in Piemonte): lo ha reso noto ieri il direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt), Alessandro Nanni Costa. E l'ipotesi suscita alcuni interrogativi etici e giuridici per una materia inedita in Italia. «Ora si tratta anzitutto di appurare il benessere psichico e psicologico dei donatori, e poi capire come eseguire gli interventi nel rispetto delle leggi» ha puntualizzato il direttore del Cnt, ricordando che se ci sono molte chiamate di persone che vogliono «vendere» un rene, che è un reato, mentre la procedura della donazione volontaria e gratuita, prevista in altri Paesi, in Italia deve essere ancora studiata.

Un'ipotesi che trova prudente il sottosegretario alla Salute Eugenio Roccella: «Siamo molto cauti, perché sono possibili strumentalizzazioni di tutti i tipi. La nostra idea in ogni caso è che il corpo non è un bene a disposizione, e quindi non può neanche essere un bene da regalare. Valuteremo questi casi specifici, ma la questione è complessa». «Contrario» a questa ipotesi è Francesco D'Agostino, presidente onorario del

L'offerta di tre «samaritani», solleva interrogativi sul piano etico e giuridico, perché la norma limita la donazione ai parenti e al coniuge. Cauti Roccella e D'Agostino. Il vescovo Sgreccia: atto meritorio

Comitato nazionale per la bioetica, e docente di Filosofia del diritto all'Università Tor Vergata a Roma: «Poiché il trapianto di rene da vivente implica una grave lesione al corpo del donatore e poiché esiste il dovere etico di tutelare la salute di ogni vivente, sono contrario alla possibilità di donatori samaritani». Tale lesione è giustificata nella donazione a un parente stretto, ma «non in casi diversi». Occorre inoltre investigare le motivazioni di chi intende donare il proprio organo, che possono essere sbagliate: «Ad esempio da una sorta di narcisismo o autoesaltazione del soggetto, non dunque pienamente consapevole della scelta fatta».

Di parere diverso è il vescovo Elio Sgreccia, presidente onorario della Pontificia Accademia per la vita: «Dal punto di vista bioetico, se è considerata lecita e meritoria la donazione di organi tra viventi quando si tratta di un fratello, un figlio o un coniuge, altrettanto si deve ritenere se la donazione avviene per una persona verso la quale non ci sono vincoli di parentela». Il ragionamento che fu fatto per superare il divieto della lesione del proprio corpo, stabilito

dall'articolo 5 del Codice civile, vale anche in questo caso: «L'obiezione fu superata stabilendo che occorre che il soggetto con un rene possa continuare a vivere in modo sano e mantenendo la capacità lavorativa, cioè in condizioni di integrità sostanziale. Certamente occorre vigilare che la donazione sia fatta nei debiti modi e sia destinata a un paziente che ne ha bisogno, con necessità urgente».

Aggiunge Mario Picozzi, docente di Bioetica all'Università dell'Insubria, e coordinatore del gruppo di lavoro che ha scritto la Carta dei principi del Nord Italia Transplant Program (Nitp): «Occorre approfondire il significato del dono: se si tratta di un atto che implica solo un dare e un ricevere o anche una restituzione. In questo caso, seguendo criteri eticamente accettabili, che escludono ovviamente il mercato, è qualcosa di già in atto: basta pensare alla donazione crociata tra coppie di coniugi, che è "condizionata". Certamente occorre anche selezionare attentamente le motivazioni del donatore, che può avere delle forme di "restituzione" di tipo morale». «Non c'è un criterio che vieti la donazione di un organo a titolo puramente volontaristico - osserva Elena Salvaterra, ricercatrice in biogiuridica presso l'Ircs «E. Medea» di Bosisio Parini (Lecco) -. Sotto il profilo normativo, c'è una libertà di donare, se consapevole e non sottoposta a costrizioni, che è giuridicamente legittima. Il divieto di disporre di parti del corpo va verificato nel caso specifico, perché con un rene solo si può vivere. Certamente vanno verificate le motivazioni del donatore».